

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro I - Dei reati in generale Titolo VI - Della estinzione del reato e della pena

Art. 159 Sospensione del corso della prescrizione

1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

- 1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie [c.p. [313](#); c.p.p. [343](#), [344](#)];
 - 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione [c.p.p. [3](#), [479](#)];
 - 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo [71](#), commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
 - 3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo [420-quater](#) del codice di procedura penale;
 - 3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.
2. Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3.
5. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103.
6. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione [c.p. [161](#)].

7. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo [420-quater](#) del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo [161](#) del presente codice.